



**Comune
di Bologna**

Quartiere
Santo Stefano



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE ED USO DEL LOCALE DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DEI CIECHI F. CAVAZZA SITO IN BOLOGNA, VIA CASTIGLIONE N. 71, DA ADIBIRSI AD ESCLUSIVO USO DI PALESTRA, PER IL BIENNIO SPORTIVO 2023/2025.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale P.G.n.....

TRA

ISTITUTO DEI CIECHI F. CAVAZZA con sede in Bologna, Via Castiglione 71, codice fiscale 00345340376, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Elio De Leo, di seguito denominato "Concedente"

E

COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE SANTO STEFANO, con sede in Bologna, Via Santo Stefano 117, codice fiscale 01232710374, nella persona del Direttore del Quartiere, Dott.ssa Antonella Sava, di seguito denominato "Concessionario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto e finalità

Annualmente il Quartiere provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli impianti sportivi di competenza, secondo le modalità e i tempi previsti dai relativi bandi pubblici, rende noti agli Enti/Gruppi/Associazioni e Società sportive quali sono gli impianti sportivi e le palestre scolastiche per i quali è possibile presentare domanda di assegnazione degli spazi e ne definisce le fasce orarie.

Il presente protocollo d'intesa definisce le condizioni per l'utilizzo del locale di proprietà dell'Istituto dei Ciechi F. Cavazza sito in Bologna, Via Castiglione 71, piano T, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 202, particella numerata 349, Cat. b/435, da adibirsi ad esclusivo uso di palestra, per la stagione sportiva 2023/2025. Il concedente acconsente all'amministrazione Comunale, Q.re Santo Stefano di inserire la palestra di cui sopra tra gli impianti di competenza, assegnandola in alcuni giorni ed orari settimanali, fermo restando che i rapporti economici (pagamento delle tariffe d'uso) vengano regolati direttamente tra proprietà e utilizzatori

Art.2 Durata

Il presente protocollo d'intesa ha validità dal 15 Settembre 2023 al 31 Maggio 2025 (biennio sportivo 2023/2025).

Art.3 Modalità di utilizzo

1. La palestra Cavazza viene assegnata dal Quartiere Santo Stefano, a seguito del bando annuale di assegnazione, agli Enti/Gruppi/Associazioni e Società sportive richiedenti. Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare il locale solo nelle giornate e fasce orarie convenute, ad Associazioni ed Enti di promozione sportiva richiedenti, per lo svolgimento di corsi di attività motoria per anziani, da effettuarsi per mezzo di istruttori, in alcuni giorni ed orari della settimana, e precisamente:

- Lunedì e Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 09:30
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 11:30 alle ore 12:30
- Martedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00

I corsi di attività motoria si svolgono dal primo Lunedì di Ottobre al 31 Maggio dell'anno successivo, ma l'Istituto Cavazza, può mettere a disposizione la palestra anche a partire dal mese di settembre, o posticipare fino alla fine del mese di giugno lo svolgimento delle attività, se le società utilizzatrici lo richiedono.

Le attività convenute saranno svolte nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo, e nelle giornate e negli orari indicati per ciascuna palestra.

Art.4 Oneri a carico dell'Utilizzatore:

Sono a carico dell'Utilizzatore i seguenti oneri:

- garantire l'apertura e chiusura dell'impianto in base alle assegnazioni effettuate dal Quartiere;
- garantire la custodia, la guardiania e il corretto uso dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati, durante le ore di utilizzo della palestra;
- vigilare affinché nelle palestre oggetto del presente protocollo d'intesa non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate; a tal fine l'utilizzatore dovrà comunicare al Quartiere ogni uso difforme rispetto alle assegnazioni fatte;
- consentire l'accesso alla palestra e l'utilizzo delle attrezzature oggetto del protocollo d'intesa esclusivamente alle società e soggetti assegnatari, espressamente autorizzati dal Quartiere;
- impegnarsi a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;
- non consentire l'accesso a persone non autorizzate e al pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive;
- vigilare che gli utenti indossino calzature con suole di gomma, pulite, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- vigilare sul rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali, in conformità della Legge 3/2003;
- effettuare regolarmente e al bisogno, a propria cura ed oneri, gli interventi di igiene e pulizia della palestra, degli spogliatoi, dei servizi e delle relative pertinenze, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima;
- provvedere al termine di ogni turno di allenamento/attività a lasciare gli spazi utilizzati in ordine e a riporre le attrezzature utilizzate negli spazi contenitori in cui erano posizionati all'inizio, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche ed extrascolastiche successive;
- garantire che eventuali beni mobili (contenitori, arredi) introdotti dal concessionario e/o dagli assegnatari all'interno dei locali rispettino la vigente normativa sulla sicurezza; in ogni caso il concessionario ne rimane l'unico custode e depositario;
- provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;
- comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle attrezzature riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso o verificatisi durante l'attività sportiva;
- provvedere all'immediata riparazione degli attrezzi danneggiati ed alla sostituzione di quelli irrimediabilmente danneggiati ;
- presentare al Quartiere relazione annuale sull'uso dell'impianto. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui al presente punto può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi;

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il soggetto Utilizzatore solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'Utilizzatore medesimo e i propri collaboratori.

Gli utilizzatori ammessi a fruire dell'impianto sportivo si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali e delle attrezzature ad essi pertinenti in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto ed ai suoi accessori.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO

L'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus si impegna a mettere a disposizione i locali della palestra di sua proprietà in condizioni ottimali per lo svolgimento dell'attività motoria per anziani, nonché a provvedere agli oneri gestionali relativi alla manutenzione, alla custodia, alla pulizia ed ai consumi (energia elettrica, acqua, riscaldamento)

Sono a carico dell'Ente proprietario

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico dell'Utilizzatore, come previsto dal precedente art.4;
- b) i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali;
- c) la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto;

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL QUARTIERE S.STEFANO

Il Quartiere Santo Stefano si impegna a far utilizzare l'impianto solo per gli scopi per cui è sottoscritto il presente accordo e a verificare per mezzo dei propri incaricati il corretto utilizzo degli spazi concessi. Il Quartiere inoltre provvede , a seguito di formale segnalazione di ritardi nel pagamento delle tariffe d'uso o al mancato rispetto delle norme comportamentali, a revocare l'assegnazione ai soggetti inadempienti.

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi. Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine l'Utilizzatore è tenuto ad agevolare le visite periodiche che il personale comunale e della scuola riterranno di effettuare.

ART. 7 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

In analogia a quanto disposto per i concessionari della gestione dal "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" PG N. 148627/2023, gli assegnatari versano direttamente all'Istituto dei ciechi Cavazza Onlus, la tariffa d'uso dovuta per l'utilizzo dello spazio loro assegnato. In particolare, per la palestra Cavazza, gli assegnatari versano la tariffa oraria per "allenamento" in una palestra di tipo C (sport vari), definita dalla Giunta Comunale e annualmente aggiornata in base alla variazione dell'indice ISTAT – base Bologna – a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva, con provvedimento vincolante adottato dal Direttore del settore competente. Il costo orario all'atto della sottoscrizione del presente accordo , riferito alla stagione sportiva 2023/2024 è pari a 19,00 € (tariffa adulti) e 10,00 € (tariffa giovani/over 65/disabili), come definito dall'Area Sport con Determinazione Dirigenziale P.G.n 635424/2022

La cifra di cui sopra è comprensiva degli oneri per le spese della gestione.

L'utilizzo può esser revocato in ogni momento, con un preavviso di quindici giorni, su richiesta motivata di una delle parti.

L'utilizzatore è tenuto ad esporre al pubblico in luoghi ben visibili le tariffe d'uso vigenti. Egli dovrà esigerne il pagamento anticipato delle tariffe d'uso alle società assegnatarie e versare le quote di contribuzione deliberate dall'Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima. Il Quartiere provvede – a seguito di formale segnalazione di

perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l’assegnazione dell’impianto ai soggetti inadempienti.

ART. 8 – RESPONSABILITA’

L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune dei suoi collegati e dell’istituto Cavazza.

In ogni caso gli Utilizzatori si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell’uso dell’impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all’uso dell’impianto e degli accessori. A tale scopo l’Utilizzatore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all’attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell’impianto, ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere.

ART. 9 – VIOLAZIONI ED INADEMPIMENTI DELL’UTILIZZATORE

L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare il presente protocollo d’intesa, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente protocollo d’intesa, il Comune di Bologna potrà dichiarare la decadenza dell’Utilizzatore con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni a causati.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico dell’Utilizzatore.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso

Bologna, _____

per il Comune di Bologna
il Direttore di Quartiere Santo Stefano
Antonella Sava

per l’Istituto Ciechi F.Cavazza ONLUS
il Legale Rappresentante
Elio De Leo
